



Università
degli Studi di
Messina

Regolamento di Ateneo per la disciplina delle progressioni verticali ai sensi dell'art. 22, comma 15, del d.lgs n. 75/2017 riservate al personale tecnico amministrativo in servizio presso l'Università degli Studi di Messina

Art. 1 Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina l'attivazione e lo svolgimento delle procedure selettive per la progressione tra le categorie, riservate al personale tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Messina, ai sensi dell'art. 22, comma 15, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
2. Le procedure di cui sopra sono volte alla valorizzazione delle competenze, capacità, professionalità ed esperienze acquisite dal personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso l'Ateneo, in relazione alle esigenze organizzative per la più ampia funzionalità dei servizi.
3. Le procedure si svolgono in modo da garantire il rispetto dei principi di pari opportunità, imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza, nonché di quanto previsto dagli artt. 35 e 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in ossequio alla normativa legislativa e contrattuale vigente, rispettando i vincoli di bilancio e il limite del 30% dei posti complessivamente destinati alle nuove assunzioni nel piano del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023.

Art. 2 Modalità di attivazione delle procedure

1. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale tecnico amministrativo e dei suoi eventuali aggiornamenti annuali, oltre che nel rispetto dei punti organico disponibili, l'Ateneo attiva le procedure selettive per la progressione tra categorie mediante apposito bando di selezione.
2. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo per 30 gg e indica:
 - a) la categoria e l'area contrattuale, il profilo professionale e il numero dei posti disponibili;
 - b) i requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l'ammissione;
 - c) la modalità e il termine di presentazione delle domande;
 - d) le modalità di individuazione e nomina della Commissione esaminatrice;
 - e) la tipologia di prove previste;
 - f) le modalità di valutazione dei titoli e delle prove e i punteggi minimi per il superamento delle prove;
 - g) le modalità di comunicazione coi candidati;
 - h) i motivi di esclusione, che potrà essere effettuata, in ogni fase del procedimento, con disposizione motivata e notificata all'interessato secondo quanto prescritto dal bando;
 - i) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità, nonché le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
 - j) l'Unità organizzativa responsabile del procedimento e il nominativo del responsabile, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990;
 - k) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 3 Requisiti di partecipazione

1. Può partecipare alle procedure selettive per la progressione tra le categorie, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 75/2017 il personale a tempo indeterminato dell'Università di Messina in servizio da almeno 3 anni nella categoria immediatamente inferiore a quella bandita, in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla medesima categoria.
2. I titoli di studio richiesti per l'accesso alle diverse categorie sono i seguenti:
 - cat. C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - cat. D e cat. EP: laurea triennale conseguita ai sensi del D.M. n. 509/99 ovvero laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n. 270/04, ovvero Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99, ovvero lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM-LMCU) conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/04. Per la categoria EP e con riferimento al posto messo a concorso è richiesta, oltre ai titoli sopra menzionati, l'abilitazione professionale o una particolare qualificazione professionale.
3. Sulla base del profilo e della posizione da ricoprire o per particolari funzioni professionali, i bandi potranno prevedere specifici requisiti e/o titoli di studio o abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l'eventuale iscrizione ad ordini professionali.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal bando per la presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 4 Commissione valutatrice

1. La Commissione valutatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale ed è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti secondo criteri di trasparenza e di imparzialità tra esperti di comprovata competenza in relazione al profilo messo a bando, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 35, 35-bis e 53 del D.lgs. n. 165/2001 in tema di incompatibilità e pari opportunità. Per lo svolgimento delle prove alla commissione possono essere aggregati membri scelti tra figure professionali esperte nella valutazione degli aspetti motivazionali e attitudinali connessi con la posizione da ricoprire.
2. Le funzioni di segretario della Commissione valutatrice sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo di categoria non inferiore alla C del CCNL Comparto Istruzione e ricerca o categorie ad essa equiparate in altri comparti della pubblica amministrazione.
3. Tutti i componenti della Commissione valutatrice non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 11 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487.
4. Il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice e di eventuali membri aggregati è pubblicato sul sito web di Ateneo.

Art. 5 Modalità di selezione

1. La selezione avviene mediante valutazione dei titoli e delle prove di ciascun candidato, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione nel corso della prima riunione, in relazione al profilo messo a bando.
2. La Commissione dispone per la valutazione di un totale di 100 punti, così distribuiti:
 - valutazione titoli: 50 punti;
 - valutazione prove: 50 punti.
3. La valutazione positiva conseguita dal dipendente nei tre anni antecedenti il bando, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore. Inoltre, sempre con riferimento ai titoli, è valutata, purché pertinente, l'esperienza professionale maturata.

4. È onere del candidato produrre un curriculum vitae, datato, che ha valore solo conoscitivo, nonché una autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dei titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito. Per le attività svolte presso l'Ateneo di Messina, sono acquisite d'ufficio le certificazioni di tali dati dai competenti uffici.

5. Sono valutabili i titoli descritti nella seguente tabella, se attinenti all'oggetto della selezione.

TITOLI (MAX 50 PUNTI)

TITOLO	PUNTEGGIO
Valutazione positiva per 3 anni	3
Attività svolta e risultati conseguiti nell'ambito organizzativo individuato dal bando	5 per ogni anno (max 20 punti)
Incarichi di responsabilità pertinenti all'ambito organizzativo individuato dal bando e formalmente attribuiti dall'Ateneo ai sensi del CCNL di comparto (da ultimo dell'art. 91 del CCNL del 16.10.2008)	5 per ogni incarico (max 20 punti)
Superamento di precedenti procedure selettive in UniMe per la categoria a bando (graduatorie di concorso pubblico in corso di validità o di progressione verticale)	1 punto per ogni posizionamento in graduatoria (max 2 punti)
Anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella bandita	Esclusa l'anzianità necessaria per l'ammissione alla procedura 0,5 punti per anno (max 5 punti)

6. Le prove consistono in una prova scritta a contenuto teorico-pratico attinente al profilo richiesto e in una prova orale motivazionale attitudinale, a ciascuna delle quali è attribuito un punteggio massimo di 25 punti. Nel corso delle prove per le categorie EP e D sono accertate, oltre alle conoscenze teoriche dei candidati, le capacità degli stessi di utilizzarle e applicarle alla soluzione di problemi specifici e casi concreti. Per la categoria EP ed eventualmente per la categoria D in relazione al ruolo da ricoprire è verificato inoltre il possesso di capacità gestionali e organizzative.

7. La data, l'ora e il luogo di svolgimento delle prove potranno essere previsti direttamente nel bando ovvero pubblicati sul sito intranet d'Ateneo, con preavviso di almeno 20 giorni. Detta pubblicazione ha valore di notifica per tutti i partecipanti.

8. Prima dello svolgimento delle prove e compatibilmente con il termine di preavviso di cui sopra, sono pubblicati sul sito intranet d'Ateneo i punteggi attribuiti ai candidati nella valutazione dei titoli.

9. Superano le prove orali i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo definito dal bando di selezione per ciascuna di esse.

10. Il punteggio complessivo è determinato sommando il voto dei titoli e quello delle prove.

11. Al termine della procedura selettiva la Commissione stila una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.

Art. 6 Approvazione degli atti e assunzione dei vincitori

1. Accertata la regolarità dei lavori svolti dalla Commissione, la graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale, che contestualmente individua i vincitori in relazione al numero dei posti disponibili.

2. A parità di merito sono applicati i titoli di preferenza individuati dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e a di parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: a) dal numero dei figli a carico,

indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore età anagrafica.

3. Il provvedimento è pubblicato sul sito intranet d'Ateneo e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

4. La graduatoria ha durata di 3 mesi e può essere utilizzata solo in caso di mancata presa di servizio, cessazione o trasferimento ad altro ente dei vincitori della selezione.

5. Le prese di servizio sono disposte entro il limite dei posti da coprire individuati nel bando.

6. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle presenti procedure selettive non è sottoposto al periodo di prova.

Art. 7 Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.